



TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati:

dott. Raffaele Agostini

PRESIDENTE

dott.ssa Francesca Calagna

GIUDICE REL.

dott.ssa Noemi Martini

GIUDICE

ha pronunciato il seguente

DECRETO

visto il ricorso depositato in data 7 maggio 2026 con cui **COMMERFIDI SOC. COOP.**, con sede in **VIA PASUBIO 36 SAN BENEDETTO DEL TRONTO P.Iva/C.F. 01014780447** ha presentato domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo ex artt. 40 e 84 CCII, con contestuale richiesta di applicazione delle misure di cui all'art. 54, co. 2, CCI;

Visto il provvedimento del 14 maggio 2026 con il quale è stato assegnato un termine per integrazioni e chiarimenti sui profili di rilevata inammissibilità della proposta, provvedimento qui da intendersi integralmente riportato e trascritto;

Visto il provvedimento del 18 giugno 2026 con il quale sono state richieste ulteriori integrazioni documentali, provvedimento qui da intendersi integralmente riportato e trascritto;

Lette le integrazioni al piano, alla proposta, alla relazione attestativa ed i documenti allegati;

PREMESSO CHE

Con ricorso depositato in data 7 maggio 2026 la proponente ha presentato domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo c.d. pieno di tipo liquidatorio.

In particolare, a fronte di un passivo concordatario netto pari a circa € 4.888.220,00 (così rettificato a partire da un valore di € 5.555.859,80) il piano propone di destinare al soddisfacimento dei creditori un attivo complessivamente pari a 3.033.555,00 milioni di euro su un arco temporale di cinque anni dall'omologa e si fonda su

- i) la liquidazione dell'attivo costituito principalmente da crediti derivanti dalle azioni di regresso nei confronti delle imprese garantite (per oltre 2,3 milioni di euro) e per la restante parte da liquidità e da partecipazioni nonché in misura minima da immobilizzazioni materiali (arredi);
- ii) l'apporto di finanza esterna per circa € 304.000,00.

Quanto al trattamento dei creditori (suddivisi in categorie ma non in classi), il piano prevede:

- il soddisfacimento integrale delle spese di procedura e dei crediti prededucibili;
- il soddisfacimento integrale dei crediti privilegiati;
- il soddisfacimento nella misura minima del 51,24 % dei creditori chirografari salvo il migliore soddisfacimento derivante dall'effettivo realizzo delle poste attive.

Quanto ai tempi di soddisfacimento dei creditori, il piano stima che la liquidazione avvenga nei cinque anni dalla omologa; a valle dei chiarimenti resi in data 28 maggio 2026, la ricorrente ha precisato che i tempi di esecuzione della proposta saranno quelli riassunti nella tabella che di seguito di riporta:

Annualità	Recuperi stimati	Fonte del realizzo	Ordine e Tempi di Soddifacimento dei Creditori
Anno 1	€ 550.000	Incassi stragiudiziali / prime transazioni	Destinato interamente alla copertura delle spese di giustizia e dei costi prededucibili correnti della procedura.
Anno 2	€ 600.000	Transazioni e procedimenti monitori	Avvio del pagamento dei Creditori Privilegiati Mobiliari (inclusi dipendenti, professionisti e quota Erario), sino a capienza dei flussi generati.
Anno 3	€ 500.000	Monitori / prime azioni esecutive	Salda e Completa estinzione dei Creditori Privilegiati Mobiliari.
Anno 4	€ 400.000	Azioni esecutive / recuperi residui	Primo Riparto Parziale a favore dei Creditori Chirografari (utilizzando l'attivo ordinario residuo + la quota segregata di finanza esterna).

Annualità	Recuperi stimati	Fonte del realizzo	Ordine e Tempi di Soddifacimento dei Creditori
Anno 5	€ 306.532	Recuperi residui e chiusura posizioni	Riparto Finale e saldo a favore dei Creditori Chirografari. Chiusura della procedura.

Così integrati i requisiti di ammissibilità della proposta di concordato preventivo di tipo liquidatorio ai sensi dell'art. 84 CCII (*“apporto di risorse esterne che incrementino di almeno il 10% l'attivo disponibile”*) che *“assicuri il soddisfacimento dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati degradati per incapacità in misura non inferiore al 20 % del loro ammontare complessivo”*), la ricorrente ha fornito ulteriori elementi in ordine all'apporto di finanza esterna e all'attivo concordatario. In particolare, la ricorrente ha prodotto

- quanto alla finanza esterna, la dichiarazione dei soci Cincotti Massimo e Cardarelli Bernardino a garanzia della quale è stata prodotta specifica fideiussione per il medesimo importo;
- quanto alla componente dell'attivo concordatario derivante dalle azioni di regresso nei confronti delle imprese garantite (nel piano pari a 2,3 milioni di euro), una polizza fideiussoria rilasciata da MGF s.p.a. (iscritta all'albo unico ex art. 106 CCII presso la Banca d'Italia n. 3661) a garanzia della solvibilità delle imprese debentrici fino all'importo massimo di 1,5 milioni di euro e con esplicita rinuncia al diritto di surroga;
- quanto alle spese legali connesse alle azioni di regresso, specifica polizza fideiussoria rilasciata da MGF s.p.a. (iscritta all'albo unico ex art. 106 CCII presso la Banca d'Italia n. 3661) a garanzia delle stesse fino all'importo di € 50.000,00 nonché dichiarazione di impegno e di acollo cumulativo da parte del terzo Sandro Martorano al fine di sterilizzare gli onorari di contenzioso per il recupero dei crediti.

Conclusivamente, la proposta, per come chiarita e integrata, è stata sintetizzata dalla ricorrente mediante il prospetto che segue in seno alle già richiamate integrazioni del 28 maggio 2026:

Tabella - Prospetto Sintetico della Proposta

Descrizione	Importo	Note ed Effetti delle Integrazioni
Totale attivo concordatario stimato	€ 2.935.524,00	Comprensivo di portafoglio crediti di regresso, liquidità e apporto di finanza esterna di € 304.000,00.
Totale costi procedura e piano in prededuzione	(€ 223.750,00)	Ridotto del 25% sui compensi dei professionisti ex art. 6, lett. c) CCII.
Debiti privilegiati storici (Capitale)	(€ 209.820,00)	Massa passiva privilegiata generale ed erariale di partenza.
Interessi ex artt. 168-55 CCII su privilegiati	(€ 26.227,50)	Integrazione prudenziale per interessi legali (2,5%) calcolati a 5 anni.
Residuo destinabile ai creditori chirografari	€ 2.475.726,50	<i>Fondo netto disponibile per il riparto (Attivo - Prededuzioni - Privilegiati).</i>
Totale costi procedura e piano degradati (25%)	€ 16.250,00	Quota chirografia dei professionisti della proponente ex art. 6 CCII.

Descrizione	Importo	Note ed Effetti delle Integrazioni
Debiti chirografari stimati (storici + degradati)	€ 4.831.948,00	Comprensivo di € 4.815.698,00 storici e € 16.250,00 professionali degradati.
Percentuale stimata di soddisfacimento chirografari	circa 51,24%	

La proposta quindi è stata, nella sostanza, confermata dalla proponente a seguito dei rilievi e dei chiarimenti resi e il soddisfacimento dei creditori nella misura.

In termini generali, sono stati resi i chiarimenti richiesti che hanno fornito esauriente risposta ai rilievi sollevati per quanto rileva in questa fase in ordine ai profili di non manifesta inattitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati. Anche la relazione attestativa, che ha recepito e fatto propri i chiarimenti e le modifiche, può ritenersi

esaustiva e convincente sotto il profilo sia della veridicità dei dati contabili, verificati, sia della fattibilità del piano in continuità, funzionale al soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore alla alternativa liquidatoria.

RILEVATO CHE

Richiamati il decreto del 14 maggio 2026 e il decreto del 18 giugno 2026, da intendersi qui interamente trascritti, la ricorrente ha fornito i chiarimenti richiesti pur permanendo alcuni profili che andranno debitamente indagati (a ulteriore specificazione di quelli già demandatigli dal Codice) dal Commissario Giudiziale ai fini delle relazioni di cui agli artt. 105 e 107 CCII e fermo restando che si tratta di circostanze in ogni caso alle stato non ostative della apertura della procedura (in particolare, il Commissario dovrà debitamente verificare *i*) la corretta circolarizzazione dei crediti, anche considerati i crediti asseritamente contestati; *ii*) adeguatamente verificare le rettifiche operate in relazione alla situazione contabile; *iii*) la corretta quantificazione del valore di liquidazione, secondo canoni coerenti nei due scenari, concordatario e liquidatorio; *iv*) la solidità delle imprese debtrici in punto di fattibilità).

OSSERVA

A norma dell'art. 47, comma 1, lett. a), CCII il Tribunale, in caso di concordato liquidatorio, quale quello proposto da COMMERFIDI, è chiamato a valutare *“l'ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati?”*.

Tale scrutinio presuppone, in via preliminare, che la richiesta di componimento della situazione di crisi sia assistita dai relativi presupposti che ne avrebbero condizionato la mera proponibilità e relativi alla natura imprenditoriale del richiedente, alla sua assoggettabilità alla procedura postulata, alla ricorrenza della condizione di crisi necessitante di risoluzione, all'esistenza del relativo corredo documentale, alla competenza del giudice adito (Trib. Roma, 6 marzo 2024).

Sulle finalità ed i contenuti della proposta il riferimento è l'art. 84 comma 1 CCII che, quale minimo comune denominatore e principio ispiratore dell'istituto concordatario – nella duplice alternativa declinazione liquidatoria e in continuità – stabilisce che la finalità dello strumento di risoluzione è il conseguimento del *‘soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile nel caso di liquidazione giudiziale’*; mentre il successivo comma 4, nel caso di procedimento concordatario liquidatorio, richiede che sia previsto *‘un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10 per cento l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda e assicuri il soddisfacimento dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati degradati per incapienza in misura non inferiore al 20 per cento del loro ammontare complessivo’*.

Quanto invece al piano di concordato, il cui contenuto è tipizzato al successivo art. 87 CCII, il controllo giurisdizionale in sede di apertura della procedura deve intendersi

limitato al solo riscontro della cd. causa concreta della operazione concordataria, ossia alla adeguatezza funzionale delle attività in esso preventivate a conseguire il prospettato soddisfo del ceto creditorio ed alla conseguente assenza di situazione ostativa a ciò assolutamente impediente, quali la ricorrenza di specifici divieti di legge ovvero di profili di c.d. infattibilità giuridica che già *ab origine* ne potrebbero precludere il raggiungimento (ancora, Trib. Roma, 6 marzo 2024).

Ogni ulteriore sindacato nell'ottica normativa di disciplina deve ritenersi posticipato all'atto dell'omologa *ex art.* 112 CCII.

Tali accertamenti devono essere condotti sulla scorta del materiale documentale reso disponibile dalla ricorrente e degli atti asseverativi *ex artt.* 84 comma 5 e 87 comma 3 CCII che, a quanto allegato e cartolarmente presentato dalla debitrice, offrono adeguata e convincente contezza circa l'effettiva idoneità al conseguimento degli obiettivi dello strumento di regolazione della crisi.

Nel caso di specie, la proposta è corredata dalla relazione attestativa del rag. Pasquini Liberatore Rino resa *art.* 84 co. 5 e 87 co 3 CCII, che offre una ricostruzione dei dati aziendali oltre che della fattibilità della complessiva operazione concordataria, evidenziando, quanto alla solvibilità dei terzi erogatori della finanza esterna, l'esistenza di una polizza fideiussoria, che risulta in grado di fare fronte all'impegno assunto; quanto alla solvibilità delle imprese debtrici, anche l'esistenza di una specifica polizza fideiussoria; infine, quanto alle spese legali connesse alle azioni di regresso, l'impegno del terzo Martorano nonchè l'esistenza di specifica polizza fideiussoria.

Nel medesimo documento, all'esito di relativo vaglio critico della relazione *ex art.* 84 comma 5 CCII l'asseveratore ha, poi, compiutamente vagliato la preferibilità della strada concordataria rispetto ad una alternativa liquidatoria giudiziale concorsuale, avuto anche riferimento alla concreta esperibilità, che non risulta, di azioni revocatorie e/o risarcitorie, tenuto conto che nell'ipotesi alternativa alla concordataria verrebbe meno l'apprezzabile apporto di finanza esterna.

Conclusivamente, il Tribunale rileva che:

- sussiste la competenza per territorio di questo tribunale ai sensi dell'art. 27 comma 2 CCII, avendo la società proponente sede nel circondario del Tribunale;
- la qualità imprenditoriale della proponente si desume dalla visura camerale in atti e dall'oggetto sociale ivi riprodotto. In specie, Commerfidi è (*rectius* era) una società cooperativa iscritta nell'elenco c.d. confidi minori di cui all'art. 112 TUB ed esercita, con scopo mutualistico, attività di garanzia e assistenza finanziaria in favore delle imprese socie al fine di agevolarne il finanziamento e l'accesso al credito bancario. Il comparto confidi (per la cui definizione si rimanda all'art.

13 del d.l. 269/2003 convertito nella l. 236/2003) ha subito, nel tempo, due importanti rimaneggiamenti: il primo, appunto, nel 2003 e il secondo nel 2010 quando si è delineato l'assetto attualmente vigente che consente di distinguere tra confidi c.d. maggiori e confidi c.d. minori, in ragione del volume di affari e degli altri requisiti previsti dalle richiamate disposizioni. Considerata la natura latamente affine a quella degli intermediari finanziari, sebbene con una funzione economica precisa di rilascio delle garanzie dei fidi delle piccole e medie imprese, la disciplina sulla vigilanza e il funzionamento dei confidi si rinviene nel TUB e si declina secondo un livello di complessità crescente a seconda che si tratti di confidi c.d. minori (iscritti nell'elenco di cui all'art. 112, co. 1, TUB tenuto dall'Organismo Confidi Minori - in breve OCM – di cui all'art. 112 bis TUB, soggetto a propria volta alla vigilanza della Banca di Italia) o di confidi c.d. maggiori (tenuti ad iscriversi nell'albo degli intermediari finanziari di cui agli artt. 106 e 107 TUB, in quanto tali direttamente vigilati dalla Banca di Italia *ex art. 108 TUB*). Ai fini che qui rilevano, deve ritenersi che si applichi nei confronti dei confidi minori, per quanto qui rileva il CCII. Inoltre, deve tenersi conto che, da quanto emerso dalla documentazione dagli atti, con provvedimento sanzionatorio del 5 novembre 2024, l'OCM ha in ogni caso disposto la cancellazione di Commerfidi dall'elenco dei confidi minori, provvedimento confermato con sentenza del Tar Lazio del 16 dicembre 2025 n. 22867 e, per quanto noto a questo Collegio, impugnata da Commerfidi dinanzi al Consiglio di Stato. Conclusivamente, si ritiene che la debitrice sia soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali. Invero, risulta dimostrata la qualità di imprenditore commerciale della debitrice, la quale ha ad oggetto l'attività di garanzia collettiva dei fidi ed i servizi ad essa connessa o strumentali nonché l'attività di assistenza dei propri soci nelle operazioni di finanziamento e il compimento di tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi previsti e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi. Anche in tal senso, giova ricordare come è irrilevante, ai fini che qui rilevano, l'assenza di un lucro soggettivo, di per sé incompatibile con lo scopo mutualistico, ove sussista un lucro oggettivo, unico elemento imprescindibile perché possa qualificarsi un'impresa come commerciale *sussistendo attività di impresa tutte le volte in cui vi sia una obiettiva economicità della gestione, intesa come proporzionalità tra costi e ricavi (cd. lucro oggettivo), che si traduce nell'attitudine a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi (Cass. 22955/2020, 20815/2006), o anche nella tendenziale idoneità dei ricavi a perseguire il pareggio di bilancio (Cass. 42/2018) e deve essere escluso solo qualora l'attività sia svolta in modo del tutto gratuito (Cass. Sez. U, 3353/1994; Cass. 22955/2020, 14250/2016, 16435/2003)* (così Cass. 20 ottobre

- 2021 n. 29245). Nel caso di specie, la natura commerciale dell'attività svolta da Commerfidi risulta avuto riguardo ai dati di bilancio (tra gli altri, si considerino i ricavi, segnatamente i margini di intermediazione, nonché i costi del personale;
- l'assenza dei requisiti per una qualificazione della proponente come 'impresa minore' ai sensi dell'art. 2 lett. d) CCII risulta evidente dai bilanci dell'ultimo triennio versati in atti;
 - la sua condizione di crisi nell'accezione a tale fine postulata dall'art. 2 lett. a) CCII, è oggettivamente inferibile dalla ricostruita massa debitoria e dalla necessità del riferimento allo strumento concordatario;
 - la presentazione della domanda di concordato è stata deliberata dall'organo amministrativo nel rispetto delle formalità prescritte dall'art. 120 bis comma 1 CCII.;
 - la proposta ed il piano di concordato sono corredate dalla relazione asseverativa *ex art. 87 comma 3 CCII* e da relazione *ex art. 88 CCI*;
 - la proposta prevede il pagamento di un importo superiore a quello fissato come minimo dall'art. 84, co. 4 CCII;
 - risulta rispettato l'ordine legittimo delle cause di prelazione quanto alla ripartizione dell'attivo derivante dal 'patrimonio di liquidazione' e, quanto al credito erariale, osservato il dettato dell'art. 88 CCII.

Il tribunale ritiene dunque che il corredo informativo e documentale richiamato sia idoneo a dare contezza del riscontro della causa concreta dell'operazione concordataria nella prospettiva delineata dagli artt. 47 comma 1 lett. a) e 84 comma 1 CCII, trattandosi di modalità di componimento del debito che appare preferibile quanto a risultati rispetto a quanto conseguibile nel contesto di una liquidazione giudiziale *ex artt. 121 e ss. CCII* e suscettiva di concreta attuazione sì da comunque rendere ai creditori sufficienti indicazioni per elaborare le proprie strategie all'atto del voto.

Alla luce di tutto quanto sin qui evidenziato nonché alla luce dei chiarimenti resi, appaiono, quindi, superati i dubbi espressi ai fini del vaglio di ammissibilità in questa sede demandato al Tribunale. Come già ricordato, l'attendibilità delle previsioni dovrà tuttavia essere oggetto di specifica verifica da parte del nominando Commissario Giudiziale. Deve poi rammentarsi come, in ogni caso, nell'ambito degli accertamenti demandati all'organo commissariale, al fine della formazione consapevole ed informata del consenso del ceto creditorio, dovrà essere meglio valutata comparativamente anche la convenienza della opzione proposta rispetto alle alternative percorribili, in particolare a quella liquidatoria con le sue potenzialità, ivi comprese le possibili azioni instaurabili.

Per quanto concerne, invece, il fondo spese, tenuto conto delle spese di procedura (compenso del commissario giudiziale e spese di giustizia), come indicate dalla stessa ricorrente in seno al ricorso, si ritiene di determinare la somma che il debitore è tenuto a versare, ai sensi dell'art. 47, comma 2, lett. d), CCII, entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, nella misura di € 70.000,00.

P.Q.M.

Visto l'art. 47 CCII,

Dichiara l'apertura del concordato preventivo di **COMMERFIDI SOC. COOP.**, con sede in **VIA PASUBIO 36 SAN BENEDETTO DEL TRONTO P.Iva/C.F. 01014780447**;

Nomina in qualità di Giudice Delegato la dott.ssa Francesca Calagna;

Nomina Commissario Giudiziale il **dott. Francesco Tonelli**;

Dispone che le operazioni di voto abbiano luogo **tra il 9 novembre 2026 e il 26 novembre 2026**;

Dispone, a tal fine, che il voto dovrà essere espresso mediante messaggio di posta elettronica certificata indirizzato all'indirizzo di posta elettronica certificata che il commissario giudiziale avrà cura di trasmettere ai creditori a norma dell'art. 104 CCII;

Dispone che il Commissario Giudiziale provveda a comunicare il presente decreto ai creditori nel termine di 20 giorni decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;

Fissa il termine di 15 giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento, per il versamento, da parte della Società ricorrente, della somma di **€ 70.000,00 a titolo di fondo spese**.

Manda alla cancelleria di comunicare il presente provvedimento alla parte ricorrente e al Commissario Giudiziale e di eseguire le comunicazioni e le pubblicazioni previste dall'art. 45 CCII.

Così deciso in Ascoli Piceno nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2026.

Il Presidente

dott. Raffaele Agostini

Il Giudice Relatore

dott.ssa Francesca Calagna